

**Vito Ingletti**

# **Diritto di polizia giudiziaria**

Diritto penale | Procedura penale | Diritto di polizia

**Prefazione del Ministro dell'Interno**

Quindicesima edizione

Laurus

## Prefazione

Introdurre la nuova edizione di un libro, sia esso un saggio, un'opera scientifica ovvero, come nel nostro caso, una pubblicazione dedicata alla cultura professionale con finalità formative, è sempre una bella occasione, che rappresenta, mi sento di dire senza timore di smentita, una buona notizia.

È, infatti, il segno evidente dell'attitudine dello scritto a soddisfare, con riconosciuto successo, una domanda di conoscenza e, nel contempo, testimoniare l'interesse suscitato dalla materia, per come raccontata dall'Autore.

Tuttavia, chi scorresse l'indice del volume – ormai giunto alla quattordicesima edizione – senza la necessaria contestualizzazione rispetto alle finalità dell'opera, potrebbe avere un sussulto, per lo sforzo, astrattamente impraticabile, ma invero sapientemente praticato, di mettere insieme in un contenitore di circa seicento pagine ben tre pilastri della cultura giuridica e di quella professionale delle Forze di polizia, come il diritto penale, il diritto processuale penale e il diritto di polizia.

Il risultato, com'è peraltro agevole constatare, non si adatta a essere confinato alla mera sintesi, pur necessaria a mettere a disposizione degli operatori di polizia quella cassetta degli attrezzi indispensabili a gestire con prontezza, efficacia e certezza le numerose possibili vicende di una funzione che si va delineando, via via, più complessa e delicata, e la cui formazione professionalizzante si configura, di conseguenza, quale *conditio sine qua* non dell'esercizio di compiti fondamentali in un Paese a costituzionalismo democratico, in cui le garanzie della legalità e della certezza del diritto si declinano anche nel lavoro prezioso delle istituzioni della sicurezza.

Una lettura intelligente suggerisce, piuttosto, almeno due considerazioni di più ampia prospettiva, che mi piacerebbe rappresentassero un'opportunità di ulteriore riflessione per coloro che si apprestano a leggere e a studiare il “diritto di polizia giudiziaria”.

La prima, scaturisce dall'evidenza storica di un andamento ciclico del legislatore nel regolare i rapporti tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria, di cui sono testimonianza le numerose stratificazioni normative. Circostanza, questa, che riconduce a una questione generale che è lungi dal poter essere considerata meramente tecnica o rilevante solamente su un piano organizzativo e funzionale, ma in cui ricadono opzioni di significativo spessore, riassumibili nella costante ricerca di un bilanciamento soddisfacente tra cultura dell'investigazione e cultura della giurisdizione.

E se è vero che il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero è sempre stato caratterizzato da elevata dinamicità, oscillante tra un conferimento di maggiore autonomia, ovvero sostanziale limitazione, dell'una rispetto all'altro, non v'è chi non abbia visto nelle vicende di quelle relazioni, in un sistema in cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale, il segnale di un più complesso atteggiarsi degli equilibri del sistema.

La seconda considerazione, concerne invece una domanda, i cui contenuti interrogano le aspirazioni di riforma e si riconducono alla necessità di portare a termine, com'è avvenuto alla fine degli anni ottanta per il processo penale, una riforma del codice penale che finalmente raccolga fino in fondo la sfida della complessità del mondo contemporaneo, nel quadro delle regole, dei principi e dei valori della Costituzione repubblicana.

Questioni che valgono, d'altro canto, anche per il diritto di polizia, prevalentemente contenuto in uno strumento normativa, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, maturato anch'esso negli anni trenta del secolo scorso e che, al di là di ogni altra intuibile considerazione, fatica a misurarsi con una realtà in rapido mutamento.

Sfida per le riforme e complessità dell'impegno professionale, da cui spesso dipende il successo di un'investigazione, che oggi si avvale di strumenti nuovi, spesso di elevata tecnologia, sono facce diverse di una medesima questione, che lega democrazia e modernità.

Il rapporto Eurispes, presentato all'inizio di quest'anno, ha confermato la diffusa fiducia dei cittadini nelle Forze dell'ordine, al cui apprezzato lavoro essi esprimono gratitudine e sostegno. Si tratta di un patrimonio prezioso, che va coltivato e non dato per scontato.

In questa direzione certamente rappresenta la migliore garanzia rafforzare la cultura della funzione, intesa quale insieme di competenze e di valori professionali, cui il contenuto di questo volume, in modo efficace, consente di rimandare.

Roma, gennaio 2017

Marco Minniti  
*Ministro dell'Interno*

## Introduzione

*Il presente volume, lungi da qualunque velleità dottrinale, persegue l'obiettivo di costituire uno strumento addestrativo snello e di agevole consultazione per l'operatore di polizia che si appresta all'acquisizione della qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.*

*L'ottica prescelta è quella di chi, affrontando quotidianamente la realtà criminale sulla strada, necessita delle informazioni basilari per interpretare e capire la normativa e adottare consapevolmente le decisioni più opportune per il benessere della collettività.*

*L'opera, pertanto, si rivolge anche all'agente di p.g. (di qualunque matrice) che desidera disporre di un riscontro chiaro ed esaustivo, utile ad spiegare in maniera sintetica quanto efficace gli istituti cardine del diritto penale, processuale penale e della legislazione di polizia.*

*Le nozioni sono ridotte all'essenziale e rielaborate allo scopo di fornire materiale prontamente assimilabile, avendo unicamente colto, di ogni argomento esaminato, le ragioni e le finalità.*

*Nello specifico, si è tentato di rifuggire dalla tentazione di sezionare analiticamente i singoli istituti, né si è voluto fornire unicamente sunti o schemi che potessero richiedere al lettore solo uno sterile esercizio di memoria, a scapito dell'obiettiva comprensione degli argomenti.*

*Curato è stato l'aggiornamento alle recentissime e rilevanti innovazioni legislative.*

*Un ringraziamento preliminare va al Sig. Generale Serafino Liberati, già Comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche e al Maggiore Gianfranco De Fulvio, Comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma per i qualificatissimi suggerimenti tecnico-scientifici.*

*Un grazie al Sig. Generale Comandante Giuseppe De Gregorio e al Colonnello Nino Giuseppe Boccia sotto il cui comando ho avuto l'onore di prestare servizio per gli apprezzamenti e le parole di stima spese nei miei confronti: hanno costituito un profondo stimolo per fare sempre di più.*

*Un forte sentimento di riconoscenza serbo al Colonnello Franco Frasca. La sua azione di comando all'insegna della ferrea tenacia e della profondissima lealtà ha costituito per noi giovani ufficiali un autentico esempio. Non credo dimenticherò mai la fiducia, l'energia, il vivissimo attaccamento all'Istituzione trasfusimi nelle innumerevoli occasioni di incontro.*

*Da ultimo rivolgo un pensiero alle migliaia di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Corpi di Polizia municipale e provinciale di Roma, Torino, Modena, La Spezia, Vicenza, Reggio Emilia, Brindisi, Parma, Alessandria, Piacenza, Jesi, Genova, Bari, Padova, Forlì, Cesena, Catania, solo per ricordarne alcuni, che ho avuto come allievi alle mie lezioni. Questo libro è anche il frutto delle riflessioni sviluppate nei numerosi seminari, corsi, cicli di ripasso e conferenze che ho condotto. Di tutti costoro conservo un piacevolissimo ricordo: ho apprezzato, l'innato spirito di sacrificio, lo strenuo desiderio di imparare, la professionalità e l'estrema consapevolezza della rilevanza sociale e delle ingenti responsabilità che contraddistinguono la figura dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria.*

*Prof. Avv. Vito Ingletti*

## CAPITOLO UNDICESIMO

### I delitti contro il patrimonio

Sommario: 1. Generalità 2. Furto (art. 624 c.p.) 3. Rapina (art. 628 c.p.) 4. Estorsione (art. 629 c.p.) 5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 6. Danneggiamento (art. 635 c.p.) 7. Truffa (art. 640 c.p.) 8. Usura (art. 644 c.p.) 9. Appropriazione indebita (art. 646 c.p.) 10. Ricettazione (art. 648 c.p.) 11. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

#### 1. Generalità

Il titolo XIII del libro II del codice penale tratta i **delitti contro il patrimonio**. In realtà detto titolo *non comprende la totalità dei crimini che offendono il diritto a disporre liberamente, senza ingerenze altrui, del proprio patrimonio né contempla reati che offendono esclusivamente questo oggetto giuridico*. Numerose sono, infatti, le fattispecie *plurioffensive* che offendono la libertà personale (ad es. il sequestro di persona a scopo di estorsione o la rapina) ovvero l'amministrazione della giustizia (ad es. la ricettazione o il riciclaggio).

Per una comprensione migliore si precisano taluni concetti essenziali: **patrimonio** è il complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona ed in grado di soddisfare bisogni umani materiali o spirituali; **cosa** è un bene suscettibile di utilizzo, di valutazione in termini economici o di appropriazione da parte di un soggetto; **altrui** è la qualificazione di una cosa quando su di essa esercita un potere legittimo una persona diversa dal soggetto attivo del reato; **possesso** è l'autonomia disponibilità della cosa; **detenzione** è la relazione di fatto intercorrente tra la cosa e la persona che ne ha solo la custodia o la sorveglianza senza esserne il titolare; **profitto** è qualunque utilità materiale o spirituale che il soggetto possa trarre dal bene; **cosa immobile** è il bene normalmente incorporato al suolo o saldamente ancorato al terreno in modo permanente (ad es. gli alberi, le sorgenti, gli edifici o i mulini); **cosa mobile** è ogni altro bene, compreso il bene separato dall'originario corpo d'appartenenza immobile e reso suscettibile di autonomo utilizzo (ad es. i frutti di un albero).

Ai sensi dell'art. 649 c.p., **non è punibile** chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal titolo in esame nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente, di un affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato ovvero di un fratello o di una sorella conviventi.

Inoltre, è prevista la **punibilità a querela di parte** per i delitti realizzati in danno del coniuge legalmente separato, del fratello o della sorella non conviventi, ovvero dello zio, del nipote o degli affini conviventi. Questa scelta del Legislatore si spiega con la necessità di preservare quanto più possibile i nuclei familiari dal turbamento e dal pregiudizio che potrebbero sorgere con l'instaurazione di un procedimento penale tra parenti.

Suddette specificazioni *non trovano applicazione* qualora sia realizzato il delitto di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ovvero ogni altro reato contro il patrimonio commesso con violenza alle persone.

## 2. Furto (art. 624 c.p.)

**ELEMENTO OGGETTIVO:** la norma punisce *chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri*. Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, si considera **cosa mobile** anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico. Si ha **impossessamento** quando l'agente si trova nella condizione di disporre autonomamente della cosa al di fuori della sfera di vigilanza di colui che la detiene. Per **profitto** deve intendersi qualunque soddisfazione o piacere che l'agente ottiene dall'utilizzo della cosa sottratta, sia esso di natura materiale, morale ma anche esclusivamente sentimentale.

La pena è *aggravata* se il colpevole usa violenza sulle cose od utilizza un qualunque strumento fraudolento, se porta indosso armi o narcotici senza farne uso (altrimenti si realizzerebbe una rapina), se sia travisato o simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, se compia il delitto con due o più persone, se il fatto è commesso su bagaglio di viaggiatori nelle stazioni, negli scali, nelle banchine, negli alberghi o negli esercizi dove si somministrano cibi o bevande.

Allo stesso modo, è prevista una sanzione *più grave* se il fatto è commesso in uffici, stabilimenti pubblici o luoghi sottoposti a sequestro, ovvero su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio, pubblica utilità, difesa o reverenza; la medesima aggravante si applica se oggetto del furto sono tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria, se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, ovvero nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

La sanzione è altresì *aggravata* se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali, ovvero concorre taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5 e 7 c.p.

La pena è invece *diminuita* se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta (c.d. **furto d'uso**) e questa, dopo l'uso, è stata immediatamente restituita, ovvero non lo è stata per caso fortuito o forza maggiore, se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere a un grave ed

urgente bisogno o consiste nello spigolare o rampollare nei fondi altrui. **Unica condizione** perché dette attenuanti abbiano efficacia è che non concorra taluna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p.

L'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 ha apportato rilevanti modifiche al reato di furto: in particolare, sono stati introdotti, quali illeciti autonomi, con conseguenti aumenti sostanziali di pena, i delitti di **furto in abitazione**, commesso mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa e **furto con strappo** (c.d. scippo), realizzato strappando di mano o di dosso alla persona la cosa mobile altrui (art. 624 *bis*, primo e secondo comma, c.p.). In queste due specifiche ipotesi, come nel caso di furto aggravato per il fatto che il colpevole abbia usato violenza sulle cose o si sia avvalso di un qualsiasi mezzo fraudolento, *diviene obbligatorio l'arresto* in flagranza di reato, salvo che il fatto sia di particolare tenuità. Inoltre, è stata prevista l'attenuante specifica del "*ravvedimento post-delittuoso*", secondo cui la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare (art. 625 *bis* c.p.).

**ELEMENTO SOGGETTIVO:** il delitto è punibile a titolo di **dolo specifico** costituito dal fine di trarre un profitto per sé o per altri.

**SOGGETTO ATTIVO: reato comune.**

**SOGGETTO PASSIVO:** il soggetto possessore della cosa mobile.

**OGGETTO GIURIDICO:** tutela del possesso di una cosa mobile altrui.

**TENTATIVO:** nessuna particolare problematica in ordine alla configurabilità del tentativo.

**PARTICOLARITÀ:** il delitto si perfeziona nel momento in cui il colpevole realizza una situazione di **possesso**, ossia un'autonoma disponibilità della cosa, al di fuori della sfera di vigilanza dell'avente diritto. Fino a quell'istante sussiste solo un'ipotesi di tentativo.

Si considera, ad esempio, furto il fatto di chi, inseguito dalle forze dell'ordine, abbandona la refurtiva durante la **fuga**, o di chi si allontana, seppur per pochi metri, a bordo di un'auto dopo averla rubata, ovvero di chi *occulta* una cosa nei luoghi di legittima appartenenza e vigilanza del proprietario, con l'intento di recuperarla successivamente.

Controverso è il momento consumativo del reato *nei supermercati*: secondo taluni questo coincide con il passaggio davanti alla cassa, secondo altri è sufficiente nascondere il bene in borsa o in tasca.

Il furto si può compiere solo se l'autore del fatto non è il possessore della cosa poiché altrimenti la fattispecie realizzabile è quella di **appropriazione indebita**.

**AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE:** il Giudice di pace nel caso di furti punibili a querela dell'offeso, il Tribunale in composizione monocratica nelle restanti ipotesi. La competenza è comunque del Tribunale nel caso di soggetti attivi **minorenni** o se il reato è commesso per finalità di **discriminazione** o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (di cui all'art 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

**ARRESTO:** è *obbligatorio* in flagranza di reato nell'ipotesi di furto in abitazione, furto con strappo (art. 624 *bis* c.p.) o se il colpevole usa violenza sulle cose salvo che il fatto sia di speciale tenuità, o se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali, ovvero concorra taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5 e 7 c.p. (come prevede l'art. 4 della legge 533/1977); è *facoltativo* in flagranza di reato negli altri casi. Non è consentito se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, ovvero se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, o consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto ad eccezione del caso in cui concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p.

**FERMO DI INDIZIATO:** è consentito se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie, in depositi o in altri locali, ovvero concorra taluna delle circostanze previste dall'art. 61 o dall'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5 e 7 c.p. (come dispone l'art. 4 della legge 533/1977).

**MISURE CAUTELARI PERSONALI:** sono consentite ad eccezione del caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ovvero se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, o consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

**PROCEDIBILITÀ:** a querela di parte, salvo ricorra una delle aggravanti previste dagli artt. 61 e 625 c.p.; d'ufficio nelle ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 *bis* c.p.).

### 3. Rapina (art. 628 c.p.)

**ELEMENTO OGGETTIVO:** commette l'illecito chiunque *s'impadronisce della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alle persone o minaccia (rapina propria).*

*Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità (rapina impropria).*

Si precisa che, quindi, che ciò che differenzia le due ipotesi è unicamente il momento in cui viene perpetrata la violenza o la minaccia.

Per **violenza** deve intendersi qualunque forma di energia fisica idonea a vincere l'altrui resistenza, mentre la **minaccia** è la promessa di un male futuro ed ingiusto, potenzialmente in grado di turbare un soggetto ed incidere sulla sua libertà di determinazione.

Ai fini della configurabilità del reato, la violenza o la minaccia può essere esercitata anche nei confronti di una persona diversa dal soggetto cui la cosa è sottratta.

La pena è *aggravata* se il fatto consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire, ovvero qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da più persone riunite, da soggetto travisato o da persona appartenente ad un'associa-

zione che si avvale della *forza intimidatrice* del vincolo associativo e della *condizione di assoggettamento e di omertà* che ne deriva, se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 *bis* c.p., o all'interno di mezzi di pubblico trasporto, ovvero nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

È prevista altresì una sanzione *più grave* se l'agente s'impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, ovvero se la persona offesa è soggetto portatore di handicap.

**ELEMENTO SOGGETTIVO:** il delitto è punibile a titolo di **dolo specifico** costituito dal fine di trarre un profitto (di natura non necessariamente materiale) per sé o per altri.

**SOGGETTO ATTIVO:** è un **reato comune**.

**SOGGETTO PASSIVO:** la vittima del reato.

**OGGETTO GIURIDICO:** tutela dell'incolumità delle persone, nonché dell'inviolabilità del possesso di cose mobili.

**TENTATIVO:** nessuna particolare problematica in ordine alla configurabilità del tentativo.

**PARTICOLARITÀ:** trattasi di **reato composto** poiché racchiude le condotte dei delitti di furto e violenza privata.

La fattispecie in esame si differenzia da quella di furto con destrezza (c.d. **scippo**) per il fatto che in quest'ultima ipotesi la violenza è esercitata sulla cosa e non sulla persona.

Ai sensi dell'art. 71, della legge n. 159 del 6 settembre 2011, se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione), le pene sono ulteriormente *aumentate*, l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, la procedibilità è d'ufficio ed alla pena è *aggiunta* una *misura di sicurezza* detentiva.

La *Corte di Cassazione*, con la sentenza del 4 gennaio 1985, ha stabilito che qualora un soggetto che intende compiere una rapina, per le modalità dell'azione e per la natura dei mezzi usati, prevede la possibilità dell'evento morte della vittima e rimane indifferente a questa ipotesi, può essere chiamato a rispondere di omicidio volontario, a titolo di **dolo eventuale**, se questa muore.

**AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE:** il Tribunale in composizione monocratica nel primo e secondo comma; il Tribunale in composizione collegiale nel terzo comma.

**ARRESTO:** è *obbligatorio* in flagranza di reato.

**FERMO DI INDIZIATO:** consentito.

**MISURE CAUTELARI PERSONALI:** consentite.

**PROCEDIBILITÀ:** d'ufficio.

L'opera, adottata ufficialmente da tutti i Corpi di Polizia italiani, è nota ed apprezzata per chiarezza espositiva e capacità di sintesi. Da molti anni è best seller della materia, particolarmente consigliato nella preparazione a concorsi per l'accesso ai ruoli di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Guardie Particolari Giurate.

€ 56,00



Di più su [www.laurus.tv](http://www.laurus.tv)